

**DELIBERAZIONE 20 SETTEMBRE 2018**  
**458/2018/E/GAS**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA SICUREZZA E CONTINUITÀ E DELLA QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, RELATIVI ALL'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1034<sup>a</sup> del 20 settembre 2018

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 28, della RQDG, prevede, per le imprese distributrici di gas, l'obbligo della comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione, entro il 31 marzo di ogni anno;
- l'articolo 64, della RQDG, prevede, per le imprese distributrici di gas naturale, l'obbligo della comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla qualità commerciale del servizio di distribuzione, entro il 31 marzo di ogni anno;
- successivamente alla scadenza di cui ai precedenti punti, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling ha riscontrato il mancato invio dei dati relativi all'anno 2017 da parte di alcune imprese distributrici;
- in esito a tale riscontro, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, al fine di consentire alle imprese di ottemperare agli obblighi di comunicazione, ha riaperto, eccezionalmente, il sistema telematico di raccolta dati nell'aprile 2018, fino all'11 aprile 2018, sia per la sicurezza e continuità che per la qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas;
- alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 28 e 64 della RQDG, con riferimento ai dati relativi all'anno 2017, le imprese distributrici di gas elencate nella Tabella A allegata alla presente deliberazione;

- gli obblighi di comunicazione, previsti dalla regolazione, sono strumentali alla vigilanza dell’Autorità, per il riscontro della piena attuazione della disciplina regolatoria e, in particolare, per il rispetto della regolazione dei servizi di distribuzione del gas, di cui alla RQDG;
- l’azione di vigilanza viene esercitata a partire dall’analisi dei dati comunicati dalle imprese distributrici ed è, pertanto, fondamentale che tutte provvedano ad adempiere agli obblighi di comunicazione.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 28 e 64 della RQDG, intimando alle imprese distributrici elencate nella Tabella A di adempiere agli obblighi di comunicazione sopra richiamati, entro il 15 ottobre 2018

**DELIBERA**

1. di intimare, alle imprese distributrici elencate nella Tabella A, di provvedere, entro e non oltre il 15 ottobre 2018, all’adempimento, tramite il sistema telematico dell’Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti agli articoli 28 e 64 della RQDG, per l’anno 2017;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici elencate nella Tabella A e di provvedere, per tali imprese, alla riapertura del sistema telematico per permettere l’adempimento agli obblighi di comunicazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

20 settembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*